



COMUNE DI ORIGGIO

(Provincia di Varese)

Via Dante, 15 - [C.a.p. 21040](http://C.a.p.21040)

Cod. Fisc. e P. IVA: 00322990128

www.comune.origgio.va.it

e-mail: segreteria@comune.origgio.va.it

Centralino	02.96.95.11.1
Fax	02.96.95.11.50
Segreteria	02.96.95.11.82
Uff. Ragioneria	02.96.95.11.83
Ufficio Tecnico	02.96.95.11.81
Anagr. e Stato Civile	02.96.95.11.84
Servizi Sociali	02.96.95.11.86
Vigili Urbani	02.96.95.11.85

Prot. n. 8996

VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO (PII) – COMPLETAMENTO APC 03, COMPORTANTE VARIANTE AGLI ATTI COSTITUTIVI IL VIGENTE PGT

VERBALE

CONFERENZA DI VERIFICA

L'AUTORITA' PROCEDENTE

VISTI:

- La Legge regionale n. 11 marzo 2005 per il Governo del Territorio ed i relativi criteri attuativi;
- Gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione VIII/6420 del 27 dicembre 2007, n. VIII/10971 del 30 dicembre 2009 e n. 9/761 del 10/11/2010;
- Il D.Lgs n. 152/2006, Norme in materia ambientale e s.m.i.;
- La deliberazione di Giunta comunale n. 90 in data 13/09/2021;
- L'Avviso di avvio del procedimento, prot. n. 13902 del 21/09/2021;

CONSIDERATO che per il giorno 16/06/2022 è stata indetta la Conferenza di verifica di assoggettabilità alla VAS del Programma Integrato di Intervento (PII) – Completamento APC 03 comportante variante agli atti costitutivi il vigente PGT presso il Municipio di Origgio;

ATTESO che sono pervenuti i seguenti pareri e/o determinazioni:

- in data 10/05/2022, con prot. n. 6820, il parere di E-Distribuzione SpA;
- in data 12/05/2022, con prot. n. 6937, il parere di 2i Rete Gas SpA;
- in data 08/06/2022, con prot. n. 8343, il parere di ATS Insubria;
- in data 08/06/2022, con prot. n. 8367, il decreto (n. 134 del 07/06/2022) della Provincia di Varese;
- in data 08/06/2022, con prot. n. 8368, il parere di Arpa Lombardia – Dipartimento di Como-Varese;
- in data 13/06/2022, con prot. n. 8685, il parere di Alfa Srl;
- in data 15/06/2022, con prot. n. 8802, il parere di Città Metropolitana di Milano.

CONSIDERATO che

- E-Distribuzione SpA ha comunicato che *“...Vi informiamo che siamo impossibilitati a partecipare alla conferenza di verifica indetta per il 16/06/2022; **in ottemperanza alle vostre aspettative, esprimiamo parere favorevole alla realizzazione dell'opera in progetto.** Con l'occasione Vi rammentiamo che eventuali richieste di elettrificazione/spostamento impianti dovranno essere presentate attraverso i nostri canali ufficiali e che i tempi di esecuzione dei lavori e di allacciamento, scorporati dalle tempistiche per l'ottenimento dei permessi/autorizzazioni e*

della realizzazione delle opere edili a carico del cliente, sono previsti in 50 giorni lavorativi dalla data di liquidazione dell'offerta. ..."

- 2i Rete Gas SpA ha comunicato che "...la scrivente società, in qualità di gestore del pubblico servizio di distribuzione gas metano, **nulla osta all'intervento oggetto della conferenza medesima**. Ciò premesso Vi comunichiamo che non parteciperemo all'incontro in oggetto. Teniamo tuttavia a precisare che al fine di definire se l'intervento proposto è interferente con i nostri impianti di distribuzione di gas naturale siti in loco, sarà necessario eseguire un coordinamento congiunto. Da tale coordinamento potremmo valutare la presenza di interferenze; in caso affermativo vi sarà trasmesso un preventivo di spesa per la risoluzione delle stesse a nostra cura. ..."
 - ATS Insubria ha comunicato che "...**non si rileva una stringente necessità di effettuare la V.A.S. in quanto non si presentano significativi impatti sulla Salute Pubblica a seguito dell'intervento proposto**" ma tuttavia si che:
 - il verde filtrante, dovrà rispettare l'art. 3.2.3 del Regolamento Comunale d'Igiene (R.C.I.);
 - i nuovi capannoni artigianali/commerciali dovranno rispettare i requisiti progettuali della normativa vigente";
 - La Provincia di Varese ha decretato:
 - "DI RITENERE che la Variante debba svolgere gli approfondimenti relativi alla coerenza con i Criteri per la riduzione del consumo di suolo del PTR e ai potenziali impatti sul sistema viabilistico , così come meglio precisato nel paragrafo 4 dell'Allegato tecnico, o attraverso specifiche integrazioni nell'ambito del procedimento urbanistico, o in un più ampio processo di VAS";
 - "DI RIMANDARE agli ulteriori contenuti dell'Allegato tecnico utili per il perfezionamento degli atti prima dell'adozione della Variante";In particolare la Provincia di Varese ha sottolineato i seguenti aspetti:
 - "Proprio in relazione alla futura verifica di coerenza con i Criteri per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo (DCR n. 411/2018) e, in generale, all'impatto sull'occupazione di suolo libero (in parte agricolo moderato) allo stato di fatto e di progetto, sembrerebbe che la riduzione degli standard nell'ambito possa avere influenza sul BES. Nel PGT (vedi estratto tavola PdS a fianco) tali standard sono individuati con la sigla "NA 14, verde pubblico attrezzato – area parcheggio" ma nella scheda del PdS non è ben specificata la quantità di area a verde rispetto a quella destinata ad altri servizi. E' pertanto necessario che questo conteggio sia esplicitato (rispetto alla previsioni vigenti al 02/12/2014, ovvero anche tenendo in considerazione la porzione già trasformata con precedente pianificazione attuativa) ai fini della verifica del soddisfacimento del BES.A tal proposito si ricorda che, ai sensi del PTR, sono da considerare superfici agricole o naturali quelle aree a verde pubblico con superficie superiore a mq. 2.500 nel Comuni (come Origgio) con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti.
E' quindi opportuna una verifica delle aree interessate dalla Variante, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, per motivare le scelte intraprese. ...;
 - "....Per quanto riguarda l'aspetto viabilistico non si ritiene necessario attivare la procedura di VAS per la Variante in argomento e non si individuano elementi di non compatibilità della stessa con il PTCP.....Lo studio di traffico presenta flussi veicolari determinati utilizzando rilievi effettuati nel marzo 2020.Di conseguenza si segnala la necessità di verificare che i dati utilizzati corrispondano ai flussi dei veicoli effettivamente presenti sulla rete";
 - In merito alla componente commerciale "...Si raccomanda di far riferimento alle definizioni contenute nella DGR n. 1193/2013 per la determinazione della tipologia dell'insediamento commerciale che, in base allo schema distributivo riportato nel RP, sembra configurarsi come "parco commerciale".
- Secondo la suddetta DGR il parco commerciale è inteso quale complesso commerciale costituito da una aggregazione di aree commerciali contigue, di almeno due medie o grandi strutture di vendita localizzate anche nel medesimo asse viario e con un sistema di accessibilità comune.
-
- Si ricorda che gli strumenti di pianificazione comunale devono individuare gli insediamenti commerciali sulla base della classificazione della DGR n. 1193/2013, paragrafo 2, in quanto la generica destinazione commerciale consente esclusivamente la localizzazione di esercizi di

vicinato che per il Comune di Origgio significherebbe attività con superficie di vendita inferiore a 150 mq.

Si rammenta infine, che se l'insediamento si configurasse come parco commerciale il Comune dovrebbe attivare la conferenza di servizi secondo le modalità descritte al paragrafo 5 della DGR n. 1193/2013...

- "...Si rammenta, infine, che tutti gli interventi di trasformazione del suolo comportanti variazione di permeabilità superficiale, compresi gli interventi relativi alle infrastrutture stradali, loro pertinenze e i parcheggi, come normato dall'art. 58 bis della L.R. n. 4 del 15.03.2016, dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia di invarianza idraulica (R.R. n. 7/2017, aggiornato con R.R. n. 8/2019)..."

- ARPA Lombardia – Dipartimento di Como-Varese, in merito al procedimento in questione ha concluso: **"Indipendentemente dalla scelta di sottoporre la variante a VAS, la cui valutazione spetta all'Autorità Competente per la VAS d'intesa con l'Autorità procedente, si suggerisce la verifica dei coefficienti utilizzati per il calcolo previsionale del traffico indotto e si rimanda alle osservazioni di cui sopra per garantire la sostenibilità della variante ma anche in fase di presentazione del progetto esecutivo in capo all'Ambito."**

L'Ente nel suo parere ha formulato alcune osservazioni ed ha ricordato alcuni aspetti da considerare in fase di realizzazione degli interventi:

1. *"...(studio di traffico) si riscontra che la campagna di indagine conoscitiva dei flussi di traffico è stata effettuata nel periodo 04/03/2020- 11/03/2020 in due punti lungo il tracciato della SP 233 a valle dell'innesto che verrà sostituito con la rotatoria in previsione. Non è stato preso in considerazione il traffico della direzione opposta. Il traffico indotto è stato calcolato moltiplicando la superficie di vendita per un coefficiente variabile in funzione delle superfici e dei prodotti, se alimentari o non alimentari. A tal proposito si rileva che nella legenda relativa agli indici di fa riferimento al "Comune di Abbiategrasso, considerato del tipo "non critico" così come indicato nel D.g.r. 4 luglio 2007 – n. 8/5054 di regione Lombardia" (pag. 20); si chiede pertanto di verificare se tali coefficienti possono essere utilizzati per il Comune di Origgio e conseguentemente se i calcoli prodotti sono corretti.*

Rispetto alle conclusioni, ovvero i ritardi e i tempi di percorrenza che, nello scenario progettuale aumentano rispetto quelli dello stato di fatto, si riscontra che sarà da verificare il possibile impatto rumoroso e la stima delle emissioni in atmosfera derivanti da tale aggravamento sulla rete viaria oltre all'aumento del traffico circolante indotto dall'area commerciale e all'apertura a doppio senso di circolazione del tratto finale di via San Pietro che permette a parte dei flussi veicolari già esistenti di cambiare il proprio percorso. ...";

2. *"...Il progetto dovrà essere corredato da uno Studio di invarianza idraulica ed idrologica come previsto dal R.r. 7/2017 – testo coordinato (Art. 6, comma 1), ricordando che sono assoggettate al regolamento le nuove costruzioni e le ristrutturazioni di quelle esistenti, nonché le infrastrutture stradali, indipendentemente dalla realizzazione di superfici permeabili, che contribuiranno a ridurre il coefficiente deflusso medio ponderale. Si ricorda che dovrà essere verificato preliminarmente l'impatto acustico con uno studio previsionale così come disciplinato dalla Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995 riguardante tutte le attività produttive ed esercizi pubbliche che dispongono di apparecchi rumorosi.";*
3. *Vengono ricordati gli adempimenti di legge in tema di movimentazione delle terre e rocce da scavo e di installazione di nuove fonti luminose con specifico riferimento alla legge regionale n. 31/2015;*

- Alfa Srl ha comunicato che: **"... si rilascia nulla osta condizionato al recepimento delle sopra esposte prescrizioni e integrazioni"**, ovvero:

- **"lo schema di fognatura al lotto privato dovrà essere conforme all'Allegato 1 del "Regolamento del Servizio Idrico Integrato" che prevede la separazione tra rete di raccolta acque meteoriche/pluviali da smaltire in loco e rete di acque nere provenienti dai servizi";**
- **"le acque meteoriche di dilavamento delle superfici e delle coperture in progetto derivanti dall'intervento del lotto privato non dovranno essere recapitate nella rete di pubblica fognatura esistente, scarichi di troppo pieno compresi. Fanno eccezione le eventuali acque meteoriche dilavanti eventuali superfici scolanti di cui all'art. 3, comma 1 del R.R. del 24/03/2006, n. 4 e s.m.i. al quale si rimanda per i relativi disciplina e regime autorizzato"**;

- “dovranno essere trasmessi quanto prima i **fabbisogni idropotabili del Piano ed i relativi quantitativi scaricati in fognatura in termini di l/s.** Quanto sopra al fine di valutare la necessità di interventi di potenziamento/adeguamento sulle opere del S.I.I. in gestione allo Scrivente Gruppo”;
- Per quanto riguarda la fase progettuale e realizzativa delle opere di competenza di Alfa S.r.l. dovranno essere rispettate le disposizioni e le procedure stabilite dal vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- Città metropolitana di Milano ha comunicato che:
 - “L’intervento prevede la costruzione di edifici a disposizione commerciale in Comune di Origgio (VA), frazione Villa Regine. Considerata l’ubicazione dell’area si può ragionevolmente ritenere che l’iniziativa non comporterà significate ripercussioni in termini di traffico e impatti sul territorio metropolitano”;
 - “... **per gli aspetti di competenza, si ritiene che la variante indicata in oggetto possa essere esclusa dalla VAS**”;

DATO ATTO che la seduta della Conferenza del giorno 16/06/2022 è iniziata alle ore 10,15 e, che dopo aver verificato che sono pervenute le sopra citate determinazioni da una parte dei Soggetti chiamati a parteciparvi e che nessuno dei Soggetti invitati è presente, dichiara chiusa la seduta alle ore 10,45;

Per tutto quanto esposto, richiamato e premesso adotta la seguente:

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA

Della Conferenza di verifica, come sopra indetta e svolta, ovvero esprime, ai sensi dell’art. 15, D.Lgs 152/2006, del D.Lgs n. 4/2008; degli indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi approvati con D.G.R. 351/2007 e degli “ulteriori adempimenti di disciplina” approvati dalla Giunta Regionale, parere favorevole alla non assoggettabilità alla VAS del programma integrato di intervento (PII) – completamento APC 03 comportante variante agli atti costitutivi il P.G.T

RENDE NOTO

Che il presente verbale viene trasmesso all’Autorità Competente per la VAS, che d’intesa con l’Autorità Procedente, si pronuncerà ai fini dell’assoggettabilità o meno della proposta di variante agli atti costitutivi del PGT;

Che informerà circa la decisione tutti gli Enti e/o i Soggetti interessati nel percorso partecipativo di VAS;

Che avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso al capo dello Stato entro 120 giorni;

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso l’Area 3 – Tecnica, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Origgio, lì 18/06/2022

L’AUTORITA’ PROCEDENTE
Arch. Claudio Zerbi
 Firmato digitalmente

Allegati:

- in data 10/05/2022, con prot. n. 6820, il parere di E-Distribuzione SpA;

- in data 12/05/2022, con prot. n. 6937, il parere di 2i Rete Gas SpA;
- in data 08/06/2022, con prot. n. 8343, il parere di ATS Insubria;
- in data 08/06/2022, con prot. n. 8367, il decreto (n. 134 del 07/06/2022) della Provincia di Varese;
- in data 08/06/2022, con prot. n. 8368, il parere di Arpa Lombardia – Dipartimento di Como-Varese
- in data 13/06/2022, con prot. n. 8685, il parere di Alfa Srl;
- in data 15/06/2022, con prot. n. 8802, il parere di Città Metropolitana di Milano.

COMUNE DI ORIGGIO
segreteria@pec.comune.origgio.va.it

DIS/LOM/UT-VA/TEC2

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Oggetto: Avviso di indizione della Conferenza di Verifica - Verifica assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Programma Integrato di Intervento (PII) - Completamento APC 03, comportante variante agli atti costitutivi il vigente PGT

In riferimento alla convocazione in oggetto, pervenuta in data 10/05/2022, Vi informiamo che siamo impossibilitati a partecipare alla conferenza di verifica indetta per il giorno 16/06/2022; in ottemperanza alla vostre aspettative, esprimiamo parere favorevole alla realizzazione dell'opera in progetto.

Con l'occasione Vi rammentiamo che eventuali richieste di elettrificazione/spostamento impianti dovranno essere presentate attraverso i nostri canali ufficiali e che i tempi di esecuzione dei lavori e di allacciamento, scorporati dalle tempistiche per l'ottenimento dei permessi/autorizzazioni e della realizzazione delle opere edili a carico del cliente, sono previsti in 50 giorni lavorativi dalla data di liquidazione dell'offerta.

Infine precisiamo che tutti i nostri elettrodotti, nonché tutti gli accessori ed impianti ad essi inerenti, sono costantemente in tensione e possono costituire grave pericolo per chiunque li danneggi o ne venga accidentalmente a contatto senza osservare le dovute cautele. E' pertanto necessario che sia da Voi adottata la massima prudenza in ogni fase lavorativa, specialmente nell'accertamento dell'esatta posizione degli stessi previa richiesta di azioni di coordinamento ai nostri uffici tecnici competenti.

Restando a disposizione per ogni eventuale ragguaglio, porgo distinti saluti.

Guido Perferi
Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

1/1

Azienda certificata ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 37001 - ISO 45001 - ISO 50001

Questo messaggio è destinato esclusivamente al seguente uso: **CONFIDENZIALE**

e-distribuzione SpA - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma e Codice fiscale 05779711000 - R.E.A. 922436 - Società partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I. 15844561009 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel SpA

Id. 40659417

E
COMUNE DI ORIGGIO Ufficio Protocollo
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0006820/2022 del 10/05/2022 Firmatario: GUIDO PERFERI, Enel Italia SpA - Direzione e coordinamento di Enel SpA



2iRG\DTGNR\CVA

Lomazzo, 10 Maggio 2022

Spett.le
COMUNE DI ORIGGIO
VIA DANTE ALIGHIERI 15
21040 ORIGGIO VA

c.a. Arch. Claudio Terzi

Trasmessa via PEC

segreteria@pec.comune.origgio.va.it

OGGETTO: Verifica assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del programma Integrato di Intervento (PII) – Completamento APC 03, comportante variante agli atti costitutivi il vigente PGT – Avviso di indizione della Conferenza di Verifica

Facciamo riferimento alla Vostra comunicazione Prot. N.6747 del 10/05/2022 riguardante l'oggetto, per comunicarVi che la scrivente società, in qualità di gestore del pubblico servizio di distribuzione gas metano, nulla osta all'intervento oggetto della conferenza medesima.

Ciò premesso Vi comunichiamo che non parteciperemo all'incontro in oggetto.

Teniamo tuttavia a precisare che al fine di definire se l'intervento proposto è interferente con i nostri impianti di distribuzione di gas naturale siti in loco, sarà necessario eseguire un coordinamento congiunto. Da tale coordinamento potremmo valutare la presenza di interferenze; in caso affermativo vi sarà trasmesso un preventivo di spesa per la risoluzione delle stesse a nostra cura.

Rimangono pertanto a disposizione per eventuali necessità di analisi puntuali su singoli interventi, segnalandoVi sin d'ora che la progettazione dell'eventuale risoluzione dell'interferenza sarà vostro onere.

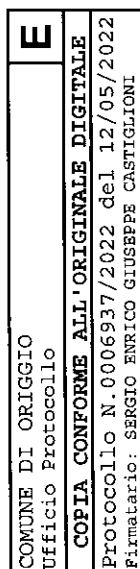
Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Per eventuali dettagli o ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare **Ing. Dario Palma** – dario.palma@2iretegas.it – **340.2974288**

Cordiali saluti

Sergio Castiglioni
UN PROCURATORE

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da 2i Rete Gas e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.





Direzione Sanitaria
DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
U.O.C IGIENE E SANITA' PUBBLICA, SALUTE-AMBIENTE

Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese
Tel. 0332/277.111; 0332/277.240
www.ats-insubria.it
protocollo@pec.ats-insubria.it

Varese,
Rif prot. in entrata n. P.0056872 del 10.05.2022

Spett.le Comune di
21040 Origgio (Va)
segreteria@pec.comune.origgio.va.it

e p.c. Regione Lombardia
DG Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo
territorio_protezione_civile@pec.regione.lombardia.it

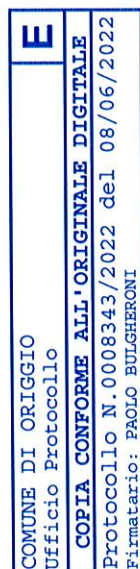
Provincia di Varese
Ambiente e Territorio – Edilizia e Viabilità
P.zza Libertà, 1
21100 VARESE
istituzionale@pec.provincia.va.it

A.R.P.A. - Dipartimento di Varese
via Campigli, 5
21100 VARESE
dipartimentovarese.arpa@pec.regione.lombardia.it

OGGETTO: Verifica assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del programma Integrato di Intervento (PII) – Completamento APC 03, comportante variante agli atti costitutivi il vigente PGT.
Avviso di indizione della Conferenza di Verifica.

Riferim. Comune di Origgio:
prot. n. 6747 del 09/05/2022
SIVAS Regione Lombardia: ID=125341

- Vista la nota del Comune di Origgio (VA), pervenuta in data 01.06.2022, (ns. prot. n. P.0065759);
- Esaminato quanto contenuto nella documentazione inerente l'oggetto, reperibile sul sito SIVAS Regione Lombardia – ID 125341;





Preso atto che il Comune di Origgio è dotato di Piano di Governo del Territorio, approvato ai sensi della Legge Regionale 12/2005 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 in data 01/07/2013, e divenuto efficace con la pubblicazione sul B.U.R.L. n. 48 Serie Annunci e Inserzioni in data 27/11/2013, e successive Varianti quali:

- Variante parziale al P.G.T. adottata dal Consiglio comunale con propria deliberazione n. 4 del 27/03/2015, inerente alla variante al piano attuativo a stralcio dall'APC03, comportante variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi - approvata dal Consiglio comunale con propria deliberazione n. 33 del 30/07/2015 e pubblicata sul B.U.R.L. n. 44 Serie Avvisi e Inserzioni in data 28/10/2015;
- Variante parziale al P.G.T. adottata dal Consiglio comunale con propria deliberazione n. 19 del 02/08/2018, inerente alla variante parziale (puntuale) del Piano delle Regole, la cui approvazione e pubblicazione è in corso di definizione;
- Rettifica e correzione di errore materiale contenuto nel P.G.T. approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 in data 19/12/2014, pubblicata sul B.U.R.L. n. 21 Serie Avvisi e Inserzioni in data 20/05/2015; e con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 24/10/2018, la validità del vigente PGT viene prorogata ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 5, della Legge Regionale n. 31/2014, come modificata dalla Legge regionale n. 16/2017.

Accertato che:

il progetto prevede la realizzazione di due lotti con destinazioni funzionali di tipo commerciale (alimentare e non alimentare), artigianale e di ristorazione. L'area del nuovo insediamento urbano sarà accessibile sia dalla SP 233, che da via Milani Celeste e via San Pietro. Il tracciato di quest'ultima viene modificato e portato con andamento perpendicolare verso via Celeste Milani, mantenendo un doppio senso di circolazione, rappresentando in questo modo la viabilità principale dell'area. L'accesso dalla SP 233, accesso a senso unico, consentirà di raggiungere direttamente all'area del secondo lotto. Sono previste tre aree a parcheggio pubbliche a servizio della clientela delle funzioni commerciali e artigianali e due parcheggi privati. Il progetto delle opere stradali sulla rete primaria riguarda la messa in sicurezza del nodo stradale SP 233-de Gasperi-Milani-San Pietro mediante la realizzazione di una rotatoria di diametro esterno di 46 m. L'adeguamento dell'intersezione è finalizzato a rendere più efficiente il sistema di congiunzione tra la SP 233 e le vie de Gasperi e via Celeste Milani. La realizzazione della nuova rotatoria comporta una parziale risistemazione dei raccordi con le strade afferenti al fine di uniformare la geometria alla normativa vigente in materia. In fine si prevede il completamento di un percorso ciclopedonale presente lungo via Celeste Milani e la realizzazione di aree a verde di corredo

Analizzando gli elaborati del PGT vigente emerge che l'area dell'intervento denominata APC-03 si colloca in una zona periferica del centro urbano di Origgio **caratterizzata da una prossimità della fascia di rispetto dell'elettrodotto**, tuttavia tale vincolo si può considerare marginale in quanto l'edificio, (vista la planimetria allegata dell'intervento) non si trova al suo interno.

Per quanto sopra, fatti salvi i pareri di competenza di altri Enti nonché eventuali diritti di terzi, **non si rileva una stringente necessità di effettuare la V.A.S. in quanto non si**



presentano significativi impatti sulla Salute Pubblica a seguito dell'intervento proposto, m tuttavia si ricorda che:

1. Il verde filtrante, dovrà rispettare l'art. 3.2.3. del Regolamento Comunale d'Igiene (R.C.I);
2. I nuovi capannoni artigianali/commerciali dovranno rispettare i requisiti progettuali della normativa vigente.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti

IL DIRETTORE DELL'UNITA' OPERATIVA
IGIENE E SANITA' PUBBLICA, SALUTE - AMBIENTE

Dott. Paolo Bulgheroni

Documento informatico firmato digitalmente
ex D.P.R. n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate
sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo

Responsabile del procedimento: Dr. F. Montani.

Pratica trattata da: tecnico della Prevenzione: A. Pizzoli e tecnico Ambientale: L. Bombelli

DECRETO N. 134 DEL 07/06/2022**OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA
VARIANTE PUNTUALE AL PGT DEL COMUNE DI ORIGGIO - PARERE.****IL DIRIGENTE****VISTI:**

- la L. 241/1990 *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;
- il D.Lgs. 267/2000, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*, in particolare l'articolo 107, *Funzioni e responsabilità della dirigenza*;
- la Legge 56/2014, *Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*;
- la L.R. 12/2005, *Legge per il governo del territorio*;
- la L.R. 31/2014 *Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato*;

RICHIAMATI:

- il Decreto Dirigenziale n. 44 del 28.2.2020 di definizione della microstruttura dell'Area Tecnica, come modificato dal Decreto Dirigenziale n. 227 del 30.9.2021;
- il Decreto Presidenziale n. 275 del 30.11.2021, *Attribuzione incarichi dirigenziali a decorrere dal 1° dicembre 2021*;
- il Decreto Dirigenziale n. 49 del 17.2.2022, avente ad oggetto *Rinnovo dell'incarico di posizione organizzativa del Settore Territorio – Area Tecnica per il periodo 1.3.2022 – 28.2.2023*;
- il Decreto Dirigenziale n. 69 del 28.2.2022, *Individuazione dei responsabili dei procedimenti e delega di funzioni dirigenziali relativamente ai Settori dell'Area Tecnica, dal 1.3.2022 sino al 28.2.2023*;
- il Decreto Dirigenziale n. 240 del 30.9.2021, *Individuazione dei responsabili dei procedimenti e delega di funzioni dirigenziali relativamente ai Settori dell'Area Tecnica, dal 1.10.2021 sino al 28.2.2022*;
- gli articoli 25, *Criteri generali in materia di organizzazione* e 26 *Segretario Generale, Dirigenti e Direttore Generale dello Statuto vigente*;

VISTE:

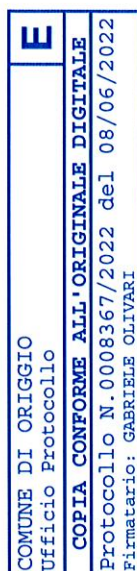
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 14.4.2022, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 21 del 14.4.2022 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022/2023/2024;
- la Deliberazione Presidenziale n. 44 del 14.4.2022, di approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) 2022/2024;

CONSIDERATO che nel Documento Unico di Programmazione 2022-2024, viene individuato, nell'ambito del centro di responsabilità Settore Territorio, l'obiettivo strategico *Pianificazione, governo e tutela del territorio provinciale* (Missione/Programma: 0801 Urbanistica e Assetto del Territorio) e l'obiettivo operativo 1.1.1 *Pianificazione territoriale e urbanistica*;

DATO ATTO che quanto disposto con il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

PRESO ATTO che:

- il PTCP è stato approvato in data 11.04.2007, con Deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. 27 ed ha acquistato efficacia in data 02.05.2007 in seguito alla pubblicazione dell'avviso di definitiva approvazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, serie inserzioni e concorsi n. 18, del 2 maggio 2007;



- è stata approvata l'integrazione del Piano Territoriale Regionale con Deliberazione di Consiglio Regionale n. XI/411 del 19.12.2018, il cui avviso è stato pubblicato sul BURL, Serie Avvisi e Concorsi n. 11 del 13.3.2019;

RILEVATO che:

- l'articolo 4, *Valutazione ambientale dei piani*, L.R. 12/2005, al comma 1 stabilisce: «Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la Regione e gli enti locali, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e successivi atti attuativi, provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall'attuazione dei predetti piani e programmi»;
- il medesimo articolo, al comma 2, precisa che: «sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 il piano territoriale regionale, i piani territoriali regionali d'area e i piani territoriali di coordinamento provinciali, il documento di piano di cui all'articolo 8, nonché le varianti agli stessi»;
- il medesimo articolo, al comma 2 bis, precisa che: «le varianti al piano dei servizi, di cui all'articolo 9, e al piano delle regole, di cui all'articolo 10, sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per l'applicazione della VAS di cui all'articolo 6, commi 2 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)»;
- il D.Lgs. 152/2006 *Norme in materia ambientale*, nella Parte Seconda, stabilisce anche le procedure per la valutazione ambientale strategica;
- la L.R. 31/2014 detta disposizioni in materia di riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale del 13.03.2007 – n. VIII/351, detta gli indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 10.11.2010, n. 9/761, avente ad oggetto *Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, L.R. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971* approva i nuovi modelli metodologici procedurali e organizzativi;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 25.07.2012, n. 9/3836, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Serie Ordinaria n. 31 del 03.08.2012, avente ad oggetto *Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, L.R. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Approvazione allegato 1u* riguarda il modello metodologico, procedura e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – variante al piano dei servizi e piano delle regole;

CONSIDERATO che la Provincia, in qualità di ente territorialmente interessato, è chiamata a partecipare ai processi di valutazione ambientale/verifiche di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica ed esprime il proprio parere nell'ambito del processo in corso;

CONSIDERATO che l'istruttoria relativa ai procedimenti di valutazione di compatibilità e di valutazione ambientale strategica viene svolta dal Settore Territorio dell'Area Tecnica (già Area 4), supportato dal gruppo di lavoro costituito con Decreto del Direttore Generale n. 97 del 27.11.2017, avente ad oggetto *Costituzione gruppo di lavoro multidisciplinare - in materia di valutazione/verifica di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e di valutazione ambientale di piani e programmi attinenti alla pianificazione territoriale, urbanistica e forestale (L.R. 12/2005) - ed approvazione delle Modalità Operative e di funzionamento*, già costituito con precedente Decreto n. 91/2014;

VISTO l'avviso di messa a disposizione del pubblico sul sito web regionale SIVAS avente ad oggetto "Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS del Programma Integrato di Intervento (PII) – completamento APC03, comportante variante agli atti costitutivi il PGT";

PRESO ATTO che il Comune di Origgio ha approvato il Piano di Governo del Territorio con Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 01.07.2013 e il relativo avviso è stato pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Concorsi n. 48 del 27.11.2013; inoltre l'Amministrazione ha prorogato la validità del Documento di Piano con DCC n. 39 del 24.10.2018;

CONSIDERATO che, ai sensi delle vigenti disposizioni, entro trenta giorni dalla messa a disposizione della documentazione sul sito web regionale SIVAS (Sistema Informativo Lombardo Valutazione Ambientale Piani

e Programmi) – vale a dire entro il giorno 8.6.2022 – deve essere inviato il parere di competenza all'Autorità competente per la VAS ed all'Autorità procedente;

DATO ATTO che il parere in oggetto riguarda esclusivamente la verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica inerente alla variante in argomento, mentre è escluso qualsiasi sindacato in merito alla legittimità degli atti, che la normativa pone in capo al Comune;

CONSIDERATO altresì che:

- in data 12.05.2022 è stato attivato il gruppo di lavoro intersettoriale e multidisciplinare citato;
- si è conclusa l'istruttoria finalizzata all'espressione del parere della Provincia;

ESAMINATO l'allegato documento tecnico datato 6.6.2022 (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo alla verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica della Variante puntuale al PGT del Comune di Origgio;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e del 1° comma dell'articolo 30, "Obbligo di astensione" del vigente *Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi*, non si rileva alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, relativamente ai componenti del gruppo di lavoro intersettoriale e multidisciplinare che hanno partecipato all'istruttoria, al Responsabile dell'Istruttoria, al Responsabile del Procedimento nonché Responsabile di Settore ed al Dirigente competente ad adottare il provvedimento finale;

DATO ATTO altresì che la variante in argomento dovrà essere valutata ai fini della compatibilità con il PTCP e in tale sede la Provincia è chiamata anche a verificare il corretto recepimento dei criteri e degli indirizzi del Piano Territoriale Regionale sul contenimento del consumo di suolo (ex art. 5, comma 4, L.R. 31/2014);

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO il Decreto presidenziale n. 129 del 22.12.2014, atto di indirizzo in merito all'assunzione di alcuni provvedimenti;

D E C R E T A

1. DI APPROVARE gli esiti dell'istruttoria contenuti nell'allegato documento tecnico datato 06.06.2022 (allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo alla verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica della Variante puntuale al PGT del Comune di Origgio;
2. DI RITENERE che la Variante debba svolgere gli approfondimenti relativi alla coerenza con gli i Criteri per la riduzione del consumo di suolo del PTR e ai potenziali impatti sul sistema viabilistico, così come meglio precisato al paragrafo 4 dell'Allegato tecnico, o attraverso specifiche integrazioni nell'ambito del procedimento urbanistico, o in un più ampio processo di VAS;
3. DI RIMANDARE agli ulteriori contenuti dell'Allegato tecnico utili per il perfezionamento degli atti prima dell'adozione della Variante;
4. DI SEGNALARE che detta Variante, - introducendo modifiche al Piano delle Regole ricadenti nella fattispecie di cui all'art. 15, comma 5, L.R. 12/2005 - sarà oggetto sia di valutazione di compatibilità con il PTCP, sia di verifica della coerenza rispetto ai criteri del PTR per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo (approvati dal Consiglio regionale con Deliberazione n. 411 del 19.12.2018). Quindi, in merito alla successiva valutazione/verifica di compatibilità con il PTCP, si ricorda che - come comunicato con ns. nota del 17.2.2014, protocollo n. 17968 e con successiva del 5.2.2019, protocollo n. 6188 - consultabili al seguente indirizzo <http://www.provincia.va.it/code/11566/Valutazione-di-compatibilita-PTCP> - dal 1° aprile 2014 è operativa l'area web provinciale denominata "Valutazione di Compatibilità con il Piano di Territoriale di Coordinamento Provinciale" (<http://www.provincia.va.it/ptcp>), dove è necessario caricare la documentazione informatica oggetto di valutazione. L'accesso all'area web è preceduto da una fase di accreditamento, finalizzata all'ottenimento delle credenziali di accesso all'applicativo.

5. DI PRECISARE che il parere in oggetto riguarda esclusivamente la verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica inerente alla variante in argomento, mentre è escluso qualsiasi sindacato in merito alla legittimità degli atti, che la normativa pone in capo al Comune;
6. DI TRASMETTERE il presente atto al Comune di Origgio;
7. DI DARE ATTO che:
 - è stato rispettato il termine di conclusione del procedimento, scadente il giorno 08.06.2022;
 - il presente provvedimento resterà pubblicato sul sito web provinciale nella sezione *Amministrazione trasparente – Pianificazione e governo del territorio* ex art. 39 del D.Lgs. 33/2013;
 - quanto disposto con il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
 - il responsabile del Settore Territorio ed il responsabile del presente procedimento è la Dott. Lorenza Toson;
 - ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e del 1° comma dell'articolo 30, "Obbligo di astensione" del vigente *Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi*, non si rileva alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, relativamente ai componenti del gruppo di lavoro intersettoriale e multidisciplinare che hanno partecipato all'istruttoria, al Responsabile dell'Istruttoria, al Responsabile del Procedimento nonché Responsabile di Settore ed al Dirigente competente ad adottare il provvedimento finale.

IL DIRIGENTE
OLIVARI GABRIELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

n. 1 allegato

**AREA TECNICA
Settore Territorio**

Ufficio pianificazione, gestione del territorio, commercio, VAS e VIA

**VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
DELLA VARIANTE PUNTUALE AL PGT DI ORIGGIO**

ai sensi della DCR 13/03/2007 n. 351, della DGR 10/11/2010 n. 761 e della DGR 25/07/2012 n. 3836

1 – PREMESSE

In data 10.05.2022 il Comune di Origgio ha messo a disposizione, in applicazione delle procedure stabilite con DCR n. 351/2007 e DGR nn. 761/2010 e 3836/2012, la documentazione per la verifica di assoggettabilità a VAS della variante puntuale al Piano delle Regole (PdR) del vigente PGT¹ relativa all'Ambito di Progettazione Coordinata denominato APC 03.

2 - CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE

Dal Rapporto Preliminare (RP) si evince che l'APC 03 è un ambito individuato dal Piano vigente in corrispondenza delle Vie Varesina, San Pietro e Milani destinato alla realizzazione di un nuovo insediamento commerciale-artigianale con relativa viabilità e servizi. Tale ambito si colloca in una zona periferica di Origgio, al confine con Saronno, e non è gravato da vincoli ambientali o paesaggistici fatta eccezione della porzione nord dove corre la fascia di rispetto di un elettrodotto.

A titolo esplicativo si riporta sia un estratto della localizzazione (in rosso) dell'ambito d'intervento, su base ortofoto (figura 1), sia un estratto del PdR vigente dove è individuato l'APC 03 (figura 2), internamente al quale sono visibili le aree azzurre, destinate alle attrezzature e quelle a quadretti di concentrazione volumetrica.

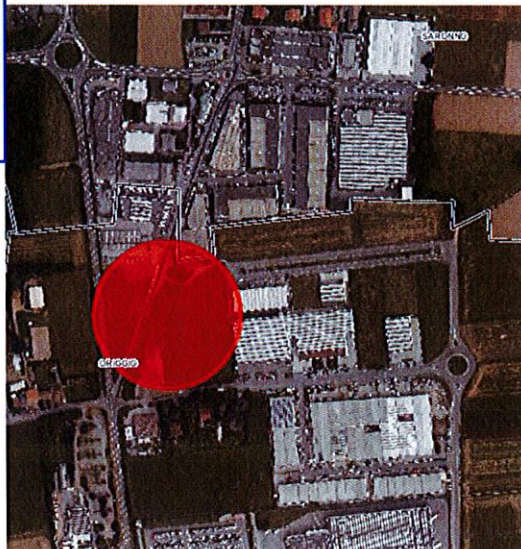


figura 1

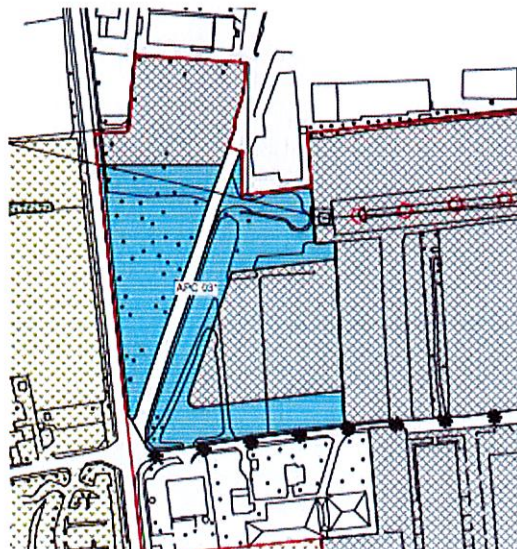


figura 2

¹ Approvato con DCC n. 36 del 01.07.2013 e pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Concorsi n. 48 del 27.11.2013; il DdP risulta prorogato con DCC n. 39 del 24.10.2018.

L'APC 03 ricade in aree identificate dal PTCP come ambiti agricoli provinciali (in verde nella figura di sinistra) ma che il PGT individua come non più utilizzabili a tale fine (retino viola a righe orizzontali, figura a destra).

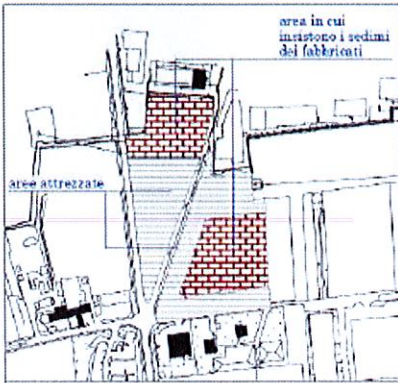


Tale ambito è disciplinato dal PdR (art. 16 – Ambiti di Progettazione Coordinata) con specifica scheda che a titolo esplicativo si riporta.

Comune di Origgio

PIANO DELLE REGOLE

AMBITI DI PROGETTAZIONE COORDINATA

SCHEDA		APC 03	
Localizzazione	Via San Pietro	Superficie	28.450,00 mq
 Localizzazione specifica, stato di fatto scala 1:5.000		OBIETTIVI DELLA PROGETTAZIONE	
		Caratteristiche tipologiche, allineamenti, orientamenti e percorsi	Nuove costruzioni in modo da ricevere, possibilmente, il massimo apporto solare
 area in cui insistono i sedimi dei fabbricati aree attrezzate schema progettuale scala 1:5.000		Superfici previste, abitanti teorici insediabili	Sl p. 14.225 mq abitanti 0
		Rapporti di copertura	2 / 3
		Altezze	max 12,00 m / min 4,50 m
		Destinazioni d'uso non ammissibili	attività agricole; residenza salvo per un max di 150 mq di Slp per unità produttiva.
		Requisiti qualitativi degli interventi previsti	
		Vincoli presenti	- Aree appartenenti al "livello fondamentale della pianura" - elettrodotti e fascia di rispetto
		CONTENUTI DELLA CONVENZIONE	
		MQ di cessione gratuita per le opere di urbanizzazione primaria	Quelli necessari all'argento della strada a sud del lotto
		MQ complessivi di cessione per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale	15.935 mq
		MQ di area monetizzabili in una somma commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione	1.197 mq
		Altri accordi da convenire tra i contraenti	Cessione e o monetizzazione delle aree attrezzate

La porzione nord dell'ambito (in verde nell'estratto ortofoto sotto riportato) è già stata oggetto di precedente pianificazione attuativa² - Variante approvata dal C.C. con deliberazione n. 33 del 30.07.2015 e pubblicata sul BURL, Serie Avvisi e Inserzioni, n. 44 del 28.10.2015 - che ha visto una redistribuzione degli standard, pertanto, in questa sede, la Variante è rivolta alle sole superfici indicate dalla planimetria riportata a fianco, complessivamente 21.184,88 mq (anziché 28.450 mq).



Il perimetro delle aree interessate dall'attuale Variante è quindi differente rispetto a quello dell'APC 03 individuato dal vigente: la stessa ha infatti lo scopo di ricalcolare gli indici edificatori a standard per permettere uno sviluppo adeguato dell'area, visto che le superfici attualmente coinvolte nel progetto, di fatto, risultano inferiori all'APC 03 vigente e presentano un indice di standard sovradimensionato per l'ambito. La Variante prevede altresì una modifica della viabilità interna al comparto.

Il progetto, del quale si riporta a fianco la planimetria, prevede la realizzazione di due lotti con destinazione funzionale di tipo commerciale (sia *food* che *no food*), artigianale e ristorazione.

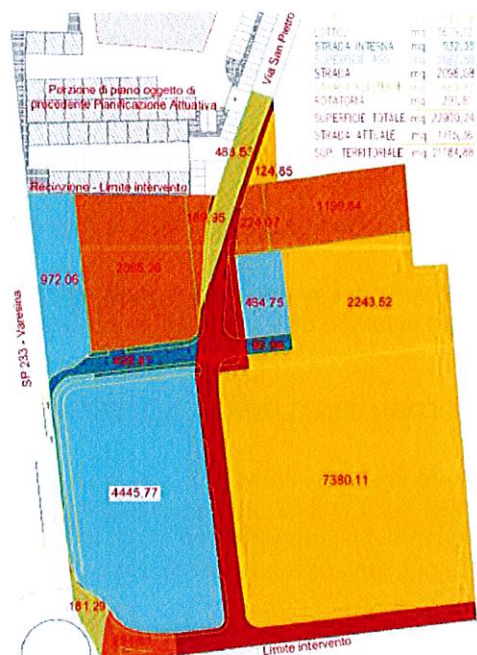
L'accesso al comparto potrà avvenire sia dalla SP 233, sia dalle Vie Celeste Milano e San Pietro, in particolare, quest'ultima sarà oggetto di modifica del tracciato che sarà portato con andamento perpendicolare rispetto a Via Milano, mantenendo un doppio senso di circolazione.

Questa strada rappresenterà la viabilità principale dell'area.

L'accesso dalla SP 233, a senso unico, consentirà di raggiungere direttamente il secondo lotto. Le strade menzionate si raccorderanno su una nuova rotatoria attualmente oggetto di specifica istruttoria.

Nel comparto sono inoltre previste tre aree a parcheggio pubbliche, al servizio della clientela e due parcheggi privati, il completamento di un percorso ciclo-pedonale presente lungo Via Milano e la realizzazione delle aree a verde di corredo.

Il Rapporto Preliminare, dopo aver descritto l'intervento, ne indaga i possibili impatti ambientali ed esclude la necessità di assoggettare la Variante alla procedura di VAS.



² Sulla Variante Provincia di Varese si è espressa con determinazione del Dirigente responsabile n. 336 del 12.02.2015.

3 - CONFERENZA DEI SERVIZI INTERNA (GRUPPO DI LAVORO)

3.1 Finalità e limiti dell'istruttoria

L'istruttoria della documentazione presentata è svolta in stretta osservanza delle competenze provinciali e senza riferimento alcuno a profili inerenti alla legittimità degli atti.

3.2 Attività del Gruppo di Lavoro intersettoriale e multidisciplinare

Il Gruppo di Lavoro intersettoriale e multidisciplinare, nominato con decreto del Direttore Generale, è stato attivato in tempo utile per effettuare le istruttorie di competenza dei singoli Settori.

4 - ISTRUTTORIA FINALIZZATA ALL'ESPRESSIONE DEL PARERE DELLA PROVINCIA

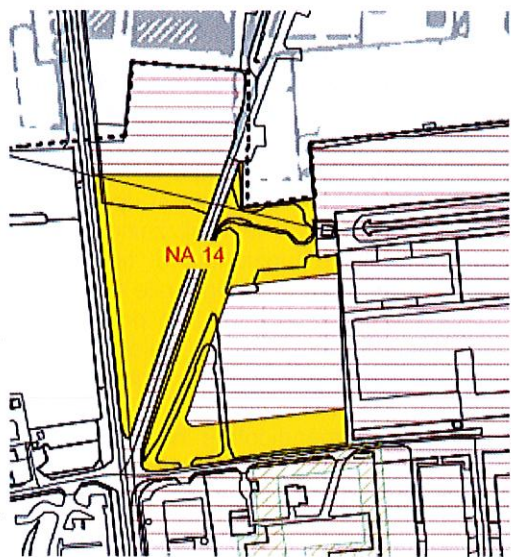
In riferimento ai criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi definiti all'Allegato II della DCR VIII/351 del 13.03.07, sia rispetto alle caratteristiche della Variante (punto 1 dei criteri regionali), sia per quanto riguarda le caratteristiche degli effetti e delle aree interessate (punto 2 dei criteri regionali), si riportano le seguenti osservazioni declinate nelle diverse tematiche.

Come anticipato al paragrafo 2 l'area d'interesse non è sottoposta a particolari vincoli ambientali o paesaggistici (fatta eccezione della fascia di rispetto dell'elettrodotto), è esterna agli schemi di rete ecologica sovraordinati (RER e REP) e non interferisce con aree boscate individuate dal PIF.

L'APC 03, nonostante sia collocato in un tessuto a prevalente destinazione produttiva è libero da edificazione ed è individuato tra gli ambiti agricoli del PTCP. Pertanto, pur riconoscendo l'interclusione dell'ambito, motivo che induce a ritenere che le aree ad esso afferenti abbiano perso la loro vocazionalità alla funzione agricola (come testimoniato anche dalla scelta del PGT di rendere tali aree urbanizzabili), la Variante dovrà comunque essere valutata sia rispetto alla compatibilità con il PTCP, sia rispetto alla sua coerenza con il PTR.

Proprio in relazione alla futura verifica di coerenza con i Criteri per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo (DCR n. 411/2018) e, in generale, all'impatto sull'occupazione di suolo libero (in parte di valore agricolo moderato) allo stato di fatto e di progetto, sembrerebbe che la riduzione degli standard nell'ambito possa avere influenza sul BES. Nel PGT (vedi estratto tavola PdS a fianco) tali standard sono individuati con la sigla "NA 14, verde pubblico attrezzato - area a parcheggio" ma nella scheda del PdS non è ben specificata la quantità di area a verde rispetto a quella destinata ad altri servizi. È pertanto necessario che questo conteggio sia esplicitato (rispetto alle previsioni vigenti al 2/12/2014, ovvero anche tenendo in considerazione la porzione già trasformata con precedente pianificazione attuativa) ai fini della verifica del soddisfacimento del BES.

A tal proposito si ricorda che, ai sensi del PTR, sono da considerare superficie agricola o naturale quelle aree a verde pubblico con superficie superiore a mq 2.500 nei Comuni (come Origgio) con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti.



È quindi opportuna una verifica delle aree interessate dalla Variante, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, per motivare le scelte intraprese.

Per quanto riguarda l'**aspetto viabilistico** non si ritiene necessario attivare la procedura di VAS per la Variante in argomento e non si individuano elementi di non compatibilità della stessa con il PTCP.

La Variante prevede la realizzazione di Medie Strutture di Vendita con accesso diretto dalla SP 233, classificata dal PTCP come strada di 2° livello con criticità, motivo per cui si è svolto un confronto con il Settore Trasporto e Catasto Strade in relazione al posizionamento degli accessi collocati lungo la rete stradale provinciale; dalla lettura della documentazione presentata, si rileva che la proposta ha recepito le considerazioni emerse in quella sede.

Alla documentazione della Variante è allegato anche uno studio viabilistico che utilizza, per valutare il traffico generato/attratto dalle strutture di vendita, i coefficienti indicati dal punto 5 dell'Allegato 1 della DGR 20 dicembre 2013, n. X/1193. Le conclusioni dello studio, che sotto si riportano, indicano che "con la

situazione viaria esistente modificata mediante la realizzazione della rotatoria" sarà possibile "smaltire, con un accettabile livello di servizio, l'aumento della domanda di mobilità, mantenendo i ritardi e i tempi di percorrenza pressoché invariati rispetto a quelli dello stato di fatto".

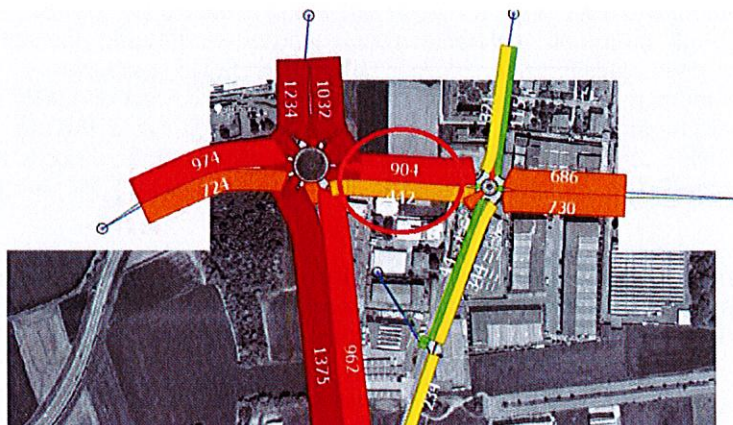
In sintesi si può affermare la compatibilità del nuovo insediamento con la situazione viaria esistente modificata mediante la realizzazione della rotatoria necessaria in quanto:

- consente all'infrastruttura viaria esistente di smaltire, con un accettabile livello di servizio, l'aumento della domanda di mobilità, mantenendo i ritardi e i tempi di percorrenza pressoché invariati rispetto a quelli dello stato di fatto;
- globalmente consente di migliorare il livello della sicurezza lungo l'asse SP 233 – via de Gasperi – via Celeste Milani in quanto, non solo costituisce un rallentamento delle velocità di transito dei veicoli, ma vengono rese più agevoli le manovre di svolta in via de Gasperi e in via Celeste Milani, eliminando la presenza di veicoli fermi per la svolta in sinistra.

Nelle analisi precedenti tali conclusioni si specifica che "i veicoli circolanti nella rete, aumentano di una quota pari al 12,60% tra lo stato di fatto e lo scenario di progetto dovuto dal nuovo insediamento": la realizzazione delle strutture di vendita produce, comunque, un incremento del 12,60% dei veicoli in un'area dove il PTCP individua criticità nella rete.

Si ricorda che, secondo quanto indicato nel PTCP, i Comuni hanno l'onere di garantire la funzionalità della rete, attraverso il controllo dell'urbanizzazione del territorio, disciplinando la localizzazione degli insediamenti commerciali, servizi comunali o sovracomunali, aree residenziali o produttive, al fine di garantire la miglior combinazione possibile tra accessibilità ai servizi e percorribilità delle strade, valutando anche i percorsi ciclabili e pedonali.

Lo studio di traffico presenta flussi veicolari determinati utilizzando rilievi effettuati nel marzo 2020. Di seguito si riporta l'estratto dello studio di traffico per l'APC 03 – stato di fatto - flussi veicolari assegnati.



I flussi veicolari dello stato di fatto presentano valori con significative differenze allo studio di traffico, depositato in atti della Provincia di Varese, relativo al piano attuativo ex Lazzaroni in Comune di Uboldo, basato su rilievi del novembre 2016. In particolare, si trovano flussi veicolari molto diversi per il tracciato urbano nel territorio del Comune di Saronno della SS 527 come rappresentato nell'immagine allegata relativa allo studio di traffico ex Lazzaroni (Uboldo) – stato di fatto – flussogramma della rete.



Di conseguenza, si segnala la necessità di verificare che i dati utilizzati corrispondano ai flussi dei veicoli effettivamente presenti sulla rete.

In merito alla **componente commerciale**, lo scenario di progetto contenuto nello studio di traffico descrive lo sviluppo di un comparto con funzioni prevalentemente commerciali e una parte secondaria costituita da funzioni di ristorazione e artigianali.

Con particolare riferimento alle attività commerciali dalla documentazione si evince che esse saranno della tipologia della Media Struttura di Vendita: nel lotto 1 saranno realizzate due MSV, una alimentare e una non alimentare (oltre a una ristorazione) e nel lotto 2 sorgerà una terza MSV non alimentare (accompagnata dalla funzione artigianale).

Le superfici di vendita e le SLP degli esercizi previsti sono descritte nelle tabelle seguenti (lotto 1 a sinistra e lotto 2 a destra).

Funzione	Superficie di Vendita [mq]	Superficie Lorda di Pavimento [mq]
Alimentare	1.500	-
Non alimentare	1.500	-
Ristorazione	600	-
TOTALE	3.600	4.870

Funzione	Superficie di Vendita [mq]	Superficie Lorda di Pavimento [mq]
Non alimentare	480	600
Artigianale	480	600
TOTALE	960	1.200

Si raccomanda di far riferimento alle definizioni contenute nella DGR n. 1193/2013 per la determinazione della tipologia dell'insediamento commerciale che, in base allo schema distributivo riportato nel RP, sembra configurarsi come "parco commerciale".

Secondo la suddetta DGR il parco commerciale è *inteso quale complesso commerciale costituito da una aggregazione, in aree commerciali contigue, di almeno due medie o grandi strutture di vendita localizzate anche sul medesimo asse viario e con un sistema di accessibilità comune*.

Si ricorda che gli strumenti di pianificazione comunale devono individuare gli insediamenti commerciali sulla base della classificazione della DGR n. 1193/2013, paragrafo 2, in quanto la generica destinazione d'uso commerciale consente esclusivamente la localizzazione di esercizi di vicinato che, per il Comune di Origgio significherebbe attività con superficie di vendita inferiore a 150 mq.

Si rammenta, infine, che se l'insediamento si configurasse come parco commerciale il Comune dovrebbe attivare la conferenza di servizi secondo le modalità descritte al paragrafo 5 della DGR n. 1193/2013.

Dal **punto di vista paesaggistico**, per gli aspetti di competenza, la Variante non risulta incidente dal punto di vista del paesaggio esistente e non si delineano interferenze delle opere previste rispetto agli obiettivi di tutela e sviluppo della **rete ecologica** provinciale e regionale.

Dal **punto di vista geologico** non si rilevano criticità per l'intervento proposto che ricade interamente in classe di fattibilità geologica 2 "Assenza di particolari situazioni di vulnerabilità".

L'area in esame non è interessata da vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino (PAI) o da pericolosità per esondazione come indicato dal Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA).

Si rammenta però al Comune che la Variante al PGT dovrà essere corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, c.d. "Allegato 6", che con essa andrà adottato e approvato.

In tema di **tutela e gestione delle risorse idriche**, nonché del contenimento e del governo dei consumi idrici, di cui agli articoli 93, 94 e 95 delle NdA del PTCP, non si rilevano criticità relativamente all'esclusione della Variante dalla procedura di VAS.

Rispetto al tema del **recapito dei reflui** e con riferimento alla documentazione presentata inerente alla Variante puntuale dell'ambito APC 03 del comune di Origgio, si fanno presenti le seguenti osservazioni.

Il progetto prevede la realizzazione di due lotti con destinazioni funzionali di tipo commerciale (alimentare e non alimentare), artigianale e di ristorazione.

L'area d'intervento risulta essere quasi totalmente esterna all'agglomerato "AG01210902_Origgio Est", servito dal depuratore "DP01511601_Origgio Est – Lainate", con potenzialità massima di 31.660 AE (Abitanti Equivalenti) e 7.912 AE trattati; la stessa risulta essere non direttamente servita da pubblica fognatura.

All'interno del RP non vengono valutati effetti sul servizio idrico integrato (SII), in particolar modo sul segmento scarichi e depurazione, relativamente all'attuazione del piano in oggetto; l'intervento determinerà, infatti, un incremento di Abitanti Equivalenti (addetti + utenti), vista la presenza di diverse destinazioni funzionali.

Pertanto, ai fini di una più completa conoscenza degli impatti sul SII si ritiene necessaria una quantificazione degli AE che si verranno a insediare, anche se, vista la capacità residua dell'impianto, non appare comunque critico per l'impianto un aumento degli AE.

Rilevato inoltre che verrà realizzata una nuova struttura su un'area attualmente incolta e pressoché fuori agglomerato, risulta molto critica l'assenza di qualsivoglia valutazione sulla necessità di realizzare una nuova rete fognaria che serva tutta l'area e che si colleghi alla rete fognaria pubblica esistente.

Si ricorda altresì che l'intervento di nuova edificazione dovrà essere conforme alla normativa vigente in materia di invarianza idraulica (R.R. n. 7/2017, aggiornato con R.R. n. 8/2019), aspetto non valutato all'interno del Rapporto Preliminare.

Essendo l'area in gran parte esterna al perimetro dell'agglomerato, sarà necessario che il Comune di Origgio condivida con l'Ufficio d'Ambito le richieste di modifica del perimetro dell'agglomerato stesso.

Pertanto, si invita l'Amministrazione comunale di Origgio a condividere con tale Ufficio eventuali richieste di modifica dell'agglomerato (in termini di perimetrazione); in particolare, si dovrà discutere l'inclusione delle aree sopra citate.

A tal proposito, si evidenzia che qualsiasi modifica degli agglomerati deve essere approvata dal CdA dell'Ufficio d'Ambito di Varese, dalla Conferenza dei Comuni e, in ultima istanza, dal Consiglio Provinciale.

Relativamente allo smaltimento delle acque meteoriche non soggette a R.R. n. 4/2006, si fa presente l'art 57, comma 7, del Regolamento del Servizio idrico integrato approvato il 22.03.2022 dal CdA dell'Ufficio d'Ambito:

"Lo scarico di acque meteoriche nelle reti fognarie pubbliche destinate alla raccolta dei reflui urbani non regolamentate ai sensi del Regolamento Regionale n° 4/06, art. 3 e fuori dai casi di cui ai precedenti commi è vietato."

Con riferimento al sistema di raccolta, trattamento e smaltimento, si segnala che, qualora le attività previste dall'intervento non risultino soggette al suddetto R.R. n. 4/2006, come previsto dall'art. 10 del R.R. n. 6/2019, in presenza di fognature di tipo unitario, le acque meteoriche di dilavamento devono essere prioritariamente smaltite in recapiti diversi dalla pubblica fognatura e gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da aree assoggettate all'applicazione del Regolamento Regionale del 23 novembre 2017, n. 7 devono rispettare gli obblighi previsti dallo stesso R.R. n. 7/2017.

Si rammenta, infine, che tutti gli interventi di trasformazione del suolo comportanti variazione di permeabilità superficiale, compresi gli interventi relativi alle infrastrutture stradali, loro pertinenze e i parcheggi, come normato dall'art. 58 bis della L.R. n. 4 del 15.03.2016, dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia di invarianza idraulica (R.R. n. 7/2017, aggiornato con R.R. n. 8/2019).

Valgono comunque le seguenti prescrizioni:

- 1) gli edifici di nuova costruzione dovranno essere allacciati alla pubblica fognatura nel rispetto del nuovo R.R. n. 6/2019;
- 2) qualora ve ne fosse presenza, per gli scarichi industriali e di prima pioggia dovrà essere attivata la procedura di AUA;
- 3) tutti gli interventi di nuova edificazione dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia di invarianza idraulica R.R. n. 7/2017, aggiornato con R.R. n. 8/2019.

5 - NOTE

Per quanto attiene al procedimento urbanistico, la Provincia si esprimerà sia in merito alla verifica di compatibilità con il PTCP che alla coerenza con il PTR.

Rispetto a tale procedimento, si ricorda che - come comunicato con ns. nota del 17.02.2014, protocollo n. 17968 e con successiva del 05.02.2019, protocollo n. 6188 - consultabili al seguente indirizzo <http://www.provincia.va.it/code/11566/Valutazione-di-compatibilita-PTCP> - dal 1° aprile 2014 è operativa l'area web provinciale denominata "Valutazione di Compatibilità con il Piano di Territoriale di Coordinamento Provinciale" (<http://www.provincia.va.it/ptcp>), dove è necessario caricare la documentazione informatica oggetto di valutazione.

L'accesso all'area web è preceduto da una fase di accreditamento, finalizzata all'ottenimento delle credenziali di accesso all'applicativo.

6 - ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Visti gli esiti dell'istruttoria, si ritiene che la Variante debba svolgere gli approfondimenti relativi alla coerenza con gli i Criteri per la riduzione del consumo di suolo del PTR e ai potenziali impatti sul sistema

viabilistico, così come meglio precisato al paragrafo 4, o attraverso specifiche integrazioni nell'ambito del procedimento urbanistico, o in un più ampio processo di VAS. Gli ulteriori contenuti del parere sono utili per il perfezionamento degli atti prima dell'adozione della Variante.

Varese, 06.06.2022

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

Arch. Melissa Montalbetti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Lorenza Toson

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi della vigente normativa.

Class. 6.3

Pratica 2022.4.43.41

Spettabile
Autorità Competente
Autorità Procedente
per la VAS

COMUNE DI ORIGGIO
VIA DANTE ALIGHIERI, 15
21040 ORIGGIO (VA)
Email: segreteria@pec.comune.origgio.va.it

e, p.c.

ATS INSUBRIA - SEDE TERRITORIALE DI
VARESE
Email: protocollo@pec.ats-insubria.it

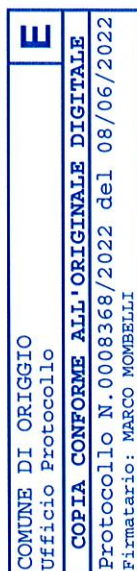
Oggetto: Comune di Origgio- verifica assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) del programma integrato di intervento (PII) – completamento APC 03, comportante variante agli atti costitutivi il vigente PGT.

Facendo riferimento alla Vostra comunicazione prot. 6746 del 09/05/2022, con cui si si rendeva noto che il Rapporto preliminare unitamente alla documentazione inerente il procedimento di assoggettabilità in questione è depositato presso l'AREA 3 Tecnica del Comune di Origgio e pubblicato sul sito web SIVAS regionale e sul sito web del Comune di Origgio, con la presente si inoltrano le osservazioni relative alla proposta di Piano, utili a conseguire i principi di sostenibilità di cui all'art. 1 comma 2 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e si precisa che le stesse non riguardano gli aspetti le cui competenze di programmazione e controllo sono attribuite ad altri Enti, ed in particolare non riguardano gli aspetti paesaggistici.

Premesse

Il Comune di Origgio è dotato di PGT divenuto efficace con la pubblicazione sul B.U.R.L. n. 48 Serie Annunci e Inserzioni in data 27/11/2013, rettificato e modificato nel 2015 con l'approvazione di una variante parziale al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi inerente il piano attuativo a stralcio dall'APC03. Questa Agenzia aveva inoltrato le proprie osservazioni di competenza con nota prot. arpa_mi.2015.0022732 del 19/02/2015 relativamente all'oggetto di intervento quale la trasformazione ad uso privato di un'area standards asservita, in progetto, ad uso pubblico a stralcio dell'APC n.3, la cui realizzazione sarebbe stata subordinata a Piani Attuativi (Articolo 16 NtA piano delle regole PGT vigente).

L'Ambito APC_03 si colloca in una zona periferica del centro urbano di Origgio e non è soggetta a particolari ed importanti vincoli, fatta eccezione per la prossimità alla fascia di rispetto dell'elettrodotto esterno alle previsioni realizzatorie.



L'area interessata dall'intervento viene disciplinata dal PdR dal Titolo II "Disciplina urbanistica-edilizia nell'ambito del tessuto urbano consolidato", art. 16 "Ambiti di Progettazione Coordinata". Il progetto vede la realizzazione di due lotti con destinazioni funzionali di tipo commerciale, artigianale e di ristorazione, di cui era stato proposto, e rigettato, un progetto di Piano Attuativo nel 2017.

La variante si concretizza con la modifica della viabilità principale interna al comparto ovvero la deviazione del tracciato di via San Pietro con andamento perpendicolare verso via Celeste Milani mantenendo un doppio senso di circolazione e la variazione degli indici relativi alle aree a standard.

Il progetto relativo alle opere stradali sulla rete primaria quale la messa in sicurezza del nodo stradale SP 233-de Gasperi-Milani-San Pietro mediante la realizzazione di una rotatoria di diametro esterno di 46 m e l'adeguamento dell'intersezione finalizzato a rendere più efficiente il sistema di congiunzione tra la SP 233 e le vie de Gasperi e via Celeste Milani nonché, in aggiunta, il completamento di un percorso ciclopeditonale presente lungo via Celeste Milani e la realizzazione di aree a verde di corredo sono oggetto di una ulteriore procedura di verifica. Si rimanda alla nota prot. arpa_mi.2022.0089216 inoltrata da questo Ente in data 01/06/2022 per le osservazioni di competenza dell'Agenzia.

Osservazioni

Si evidenzia che l'Elaborato 1- rapporto preliminare per le verifiche di assoggettabilità a VAS, predisposto ai fini della caratterizzazione della variante, avrebbe dovuto contenere gli elementi conoscitivi già disponibili in merito alla strategia del P/P, alle azioni e alla loro localizzazione, al fine di consentire una valutazione il più possibile accurata della significatività dei possibili effetti ambientali connessi con l'attuazione del P/P sulla base dei criteri indicati dall'Allegato I alla Parte seconda del Decreto: "Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12", ripresi dall'Allegato II alla Direttiva 2001/42/CE. A proposito di tale Allegato, nella Guida della CE.

Si ritiene che gli sforzi del redattore siano stati diretti alla definizione dell'area vasta e non sia stato invece caratterizzato il comparto dal punto di vista ambientale.

Gli estratti cartografici estratti dal PdR, per definire l'inquadramento urbanistico, così come la scheda d'Ambito, non sono aggiornati rispetto allo stralcio dell'area sottratta dall'Ambito in seguito alla variante del 2015, che trova invece corretta perimetrazione nella Figura 10 – Planimetria generale e individuazione dei lotti e aree a standard e nella Figura 11 – Planimetria del progetto.

È stata inserita la scheda d'Ambito riportante la perimetrazione e la superficie dell'area interessata, come detto non aggiornata rispetto al PGT vigente in seguito alla variante insistente sull'Ambito, con gli "obiettivi della progettazione", che non dovrebbe subire variazioni, e i "contenuti della convenzione" che invece dovrebbe subire modifiche rispetto alle aree a standard. Come dichiarato nel R.P., a causa di un precedente intervento, con sviluppo di parte dell'area APC_03 e una redistribuzione degli standard urbanistici, le superfici coinvolte nel progetto risulterebbero inferiori e con un indice di standard urbanistici sovradimensionati per l'area; tuttavia non è stato quantificato il ricalcolo degli indici edificatori a standard rispetto alle aree di recente ripermimetrazione.

Per quanto riguarda i contenuti dell'Elaborato 2- Relazione illustrativa (studio di traffico) si riscontra che la campagna di indagine conoscitiva dei flussi di traffico è stata effettuata nel periodo 04/03/2020 – 11/03/2020 in due punti lungo il tracciato della SP 233 a valle dell'innesto che verrà sostituito con la rotatoria in previsione. Non è stato preso in considerazione il traffico proveniente dalla direzione opposta.

Il traffico indotto è stato calcolato moltiplicando la superficie di vendita per un coefficiente variabile in funzione delle superfici e dei prodotti, se alimentari o non alimentari. A tal proposito si rileva che nella legenda relativa agli indici si fa riferimento al "Comune di Abbiategrasso, considerato del tipo "non critico" così come indicato nel D.g.r. 4 luglio 2007 - n. 8/5054 di regione Lombardia" (pag. 20); si chiede pertanto di verificare se tali coefficienti possono essere utilizzati per il Comune di Origgio e conseguentemente se i calcoli prodotti siano corretti.

Rispetto alle conclusioni, ovvero i ritardi e i tempi di percorrenza che, nello scenario progettuale, aumentano rispetto quelli dello stato di fatto, si riscontra che sarà da verificare il possibile impatto rumoroso e la stima delle emissioni in atmosfera derivanti da tale aggravamento sulla rete viaria oltre all'aumento del traffico circolante indotto dall'area commerciale e all'apertura a doppio senso di circolazione del tratto finale di via San Pietro che permette a parte dei flussi veicolari già esistenti di cambiare il proprio percorso.

È stato sommariamente descritto il progetto realizzativo di due lotti con destinazione funzionale di tipo commerciale (food e non food), artigianale e di ristorazione, che di fatto non costituiscono elementi di variante ma saranno oggetto di specifico progetto edilizio.

A tal proposito si anticipa che questo Ente, fatti salvi specifici adempimenti esplicitamente previsti dalle normative di settore, non rende il parere in campo edilizio, relativo a: Piani di lottizzazione e simili, permessi di costruire (residenziale, commerciale, industriale, agricolo), DIA edilizie e SCIA edilizie, Regolamenti edilizi, opere pubbliche, pareri edilizi su progetti presentati al SUAP, qualora conformi al PGT, neppure a titolo oneroso, in quanto non previsto da alcuna normativa specifica.

A titolo collaborativo si sottolinea l'importanza di verificare le dotazioni di rete, a servizio del comparto sia in termini quantitativi, dimensionamento del collettore dei reflui e portata dell'acqua da emungere, che qualitativi, stato di manutenzione delle tubature. Il progetto dovrà essere corredato da uno Studio di invarianza idraulica ed idrologica come previsto dal R.r. 7/2017- testo coordinato (Art. 6, comma 1), ricordando che sono assoggettate al Regolamento le nuove costruzioni e le ristrutturazioni di quelle esistenti, nonché le infrastrutture stradali, indipendentemente dalla realizzazione di superfici permeabili, che contribuiranno a ridurre il coefficiente deflusso medio ponderale. Si ricorda che dovrà essere verificato preliminarmente l'impatto acustico con uno studio previsionale così come disciplinato dalla Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995 riguardante tutte le attività produttive ed esercizi pubblici che dispongono di apparecchi rumorosi.

Si rimanda alla normativa di settore per quanto riguarda la movimentazione delle terre e rocce da scavo qualora non riutilizzate nel sito di produzione. La normativa nazionale attualmente vigente (DPR n.120 del 13/06/2017 pubblicato sulla G.U. 183 del 07/08/2017) prevede che il produttore di tali terre e rocce, al posto della dichiarazione di cui all'art. 41 bis, comma 1, della Legge 98/2013, provveda ad inviare, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle opere di scavo, al Comune di produzione delle terre (che ha l'onere della verifica) e ad ARPA, il nuovo modulo previsto dal Regolamento indicato, che per i cantieri non VIA o AIA (o VIA o AIA ma con quantità di terre prodotte inferiore a 6000 mc) è quello riportato a pagina 16 della Gazzetta Ufficiale. Al termine delle operazioni di scavo dovrà essere inviata, sia al Comune del luogo di produzione che al Comune del luogo di destino e ad ARPA, la dichiarazione di avvenuto utilizzo di cui al modulo DAU. Tale modulo deve essere inviato agli Enti indicati assolutamente entro la data di validità indicata nella dichiarazione iniziale (tempi previsti per utilizzo).

Si ricorda inoltre che nessun titolo abilitativo edilizio potrà essere rilasciato dall'Amministrazione previa verifica della salubrità dei suoli e qualora vi fosse la necessità di condurre una indagine preliminare vi sarebbe la possibilità di richiedere una valutazione in contraddittorio con ARPA.

Per l'installazione di nuove fonti luminose, si sottolinea la necessità di specificare, in fase di progetto esecutivo, la modalità di realizzazione dell'illuminazione, che dovrà necessariamente rispettare quanto previsto dalla Legge regionale 5 ottobre 2015 - n. 31 "Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso", in sostituzione dell'abrogata L.R. 17/00, con cui la Regione Lombardia detta disposizioni in materia di illuminazione esterna pubblica e privata; in particolare con l'obiettivo di migliorare l'efficienza degli impianti di illuminazione esterna attraverso l'impiego di sorgenti luminose a ridotto consumo e a elevate prestazioni illuminotecniche, con un aumento del risparmio energetico e una riduzione dell'inquinamento luminoso.

Conclusioni

Indipendentemente dalla scelta di sottoporre la variante a VAS, la cui valutazione spetta all'Autorità Competente per la VAS d'intesa con l'Autorità procedente, si suggerisce la verifica dei coefficienti utilizzati per il calcolo previsionale del traffico indotto e si rimanda alle osservazioni di cui sopra per garantire la sostenibilità della variante ma anche in fase di presentazione del progetto esecutivo in capo all'Ambito.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Il Responsabile del Procedimento
Responsabile dell'U.O.S. Agenti Fisici e Valutazioni Ambientali
Marco Mombelli

Il Responsabile dell'istruttoria: Arianna Castiglioni
Verificato da: Camillo Foschini
Visto: Il Direttore del Dipartimento, Adriano Cati



Varese, 13/06/2022
Prot. N.0007523/2022

Spett.le Comune di Origgio

Area 3 Tecnica
segreteria@pec.comune.origgio.va.it

Alla c.a.
Arch. Claudio Zerbi

Inviato tramite PEC

Oggetto: Indizione conferenza di Verifica assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Programma Integrato di Intervento (PII) – Completamento APC 03, comportante variante agli atti costitutivi il vigente PGT

E
COMUNE DI ORIGGIO
Ufficio Protocollo
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0008685/2022 del 13/06/2022
Rimattario: MIRKO VILLANOVA, LAURA MAGGI

riscontro della Vs. in oggetto, a seguito di presa visione degli elaborati progettuali trasmessi, nonché dai dati in possesso di ALFA, si comunica quanto segue:

- Nell'area oggetto di intervento sono presenti reti acquedottistiche in gestione ad ALFA srl come indicato rispettivamente nell' Allegato 1;
- Nell'area oggetto di intervento NON sono presenti in prossimità delle reti fognarie in gestione ad ALFA srl come indicato rispettivamente nell' Allegato 2;
- La zona soggetta ad intervento ricade parzialmente all'interno dell'agglomerato Origgio Est (AG01210902).
- Dagli elaborati presentati non si evince la presenza di opere fognarie in futura cessione al Comune.

Ciò premesso si comunica e prescrive quanto segue:

PRESCRIZIONI IN MERITO ALLO SCHEMA DELLE RETI FOGNARIE E ACQUEDOTTISTICHE INTERNE AL LOTTO EDILIZIO PRIVATO

1. lo schema di fognatura interno al lotto privato **dovrà essere conforme all'Allegato 1 del "Regolamento del Servizio Idrico Integrato"** che prevede la separazione tra rete di raccolta acque meteoriche/pluviali da smaltire in loco e rete di acque nere provenienti dai servizi;
2. **Le acque meteoriche di dilavamento delle superfici e delle coperture in progetto derivanti dall'intervento del lotto privato non dovranno essere recapitate nella rete di pubblica fognatura esistente, scarichi di troppo pieno compresi.** Fanno eccezione le eventuali acque meteoriche dilavanti eventuali superfici scolanti di cui all'art.3, comma 1 del R.R del 24/03/2006, n.4 e s.m.i. al quale si rimanda per i relativi disciplina e regime autorizzatorio;
3. dovranno essere trasmessi quanto prima **i fabbisogni idropotabili del Piano ed i relativi quantitativi scaricati in fognatura in termini di l/s.** Quanto sopra al fine di valutare la necessità di interventi di potenziamento/adeguamento sulle opere del S.I.I. in gestione allo Scrivente Gruppo;

ALLACCIAMENTI IDRICI E FOGNARI

- Si sottolinea che **la realizzazione delle opere acquedottistiche è di esclusiva competenza del gestore del S.I.I.; lo stesso dicasi per gli allacciamenti fognari di utenza**, provenienti dall'intervento di che trattasi. La preventivazione dei relativi costi è attività in capo ad ALFA S.r.l. –Ufficio Allacciamenti ed Estensioni Rete che porrà a carico del richiedente i corrispondenti oneri secondo quanto indicato nel Prezzario in vigore approvato dall'Ufficio d'Ambito. Pertanto, relativamente a tutte le opere acquedottistiche, agli allacciamenti fognari di utenza, nonché per utenze di cantiere, si faccia riferimento all'apposita modulistica disponibile al sito web di ALFA <https://www.alfavarese.it/tipologie-di-contratti-e-variazioni/allacciamento-alla-fognatura/> o contattando il numero verde 800.103.500;
- Si ricorda infine che, **nel caso in cui vi sia la necessità di una fornitura idrica ad uso antincendio**, la richiesta dovrà essere effettuata ad ALFA S.r.l., corredando la stessa con la documentazione progettuale presentata al corpo dei VV.FF ai fini del Certificato di Prevenzione Incendi C.P.I.

PRESCRIZIONI PER LE EVENTUALI NUOVE OPERE FOGNARIE DI GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE IN CESSIONE AL COMUNE

Dalla consultazione della documentazione trasmessa si evince la presenza di aree in futura cessione al comune (nuova viabilità in cessione).

Si segnala che, nel caso in cui siano previste opere fognarie meteoriche, esse dovranno essere posate in aree pubbliche e, qualora le stesse fossero opere in pubblica cessione al Comune realizzate da privati, il relativo progetto esecutivo ai sensi dell'art. 54 comma 2 e art. 55 del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato, dovrà essere sottoposto a parere dello scrivente Gestore, prima del rilascio del titolo abilitativo all'attività edilizia.

Per il reperimento dei moduli di richiesta parere si faccia riferimento all'indirizzo piani.urbanistici@alfavarese.it. In tale modulistica sono incluse **le due checklist di asseverazione del progetto esecutivo che contengono le prescrizioni tecniche che le opere fognarie in futura cessione devono rispettare.**

Considerato tutto quanto sopra, si rilascia nulla osta condizionato al recepimento delle sopra esposte prescrizioni e integrazioni.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

La Responsabile
Servizio Tecnico Commerciale
Ing. Laura Maggi

All. c.s.
Allegato 1 - Rete acquedotto
Allegato 2 - Rete fognatura

Referente per la pratica:

Ing. Mirko Villanova
Ufficio Piani Urbanistici
Cell. +39 342-1650005; e-mail: piani.urbanistici@alfavarese.it





Origgio
Rete Acquedotto
Stampa Web GIS

Data: 08/06/2022



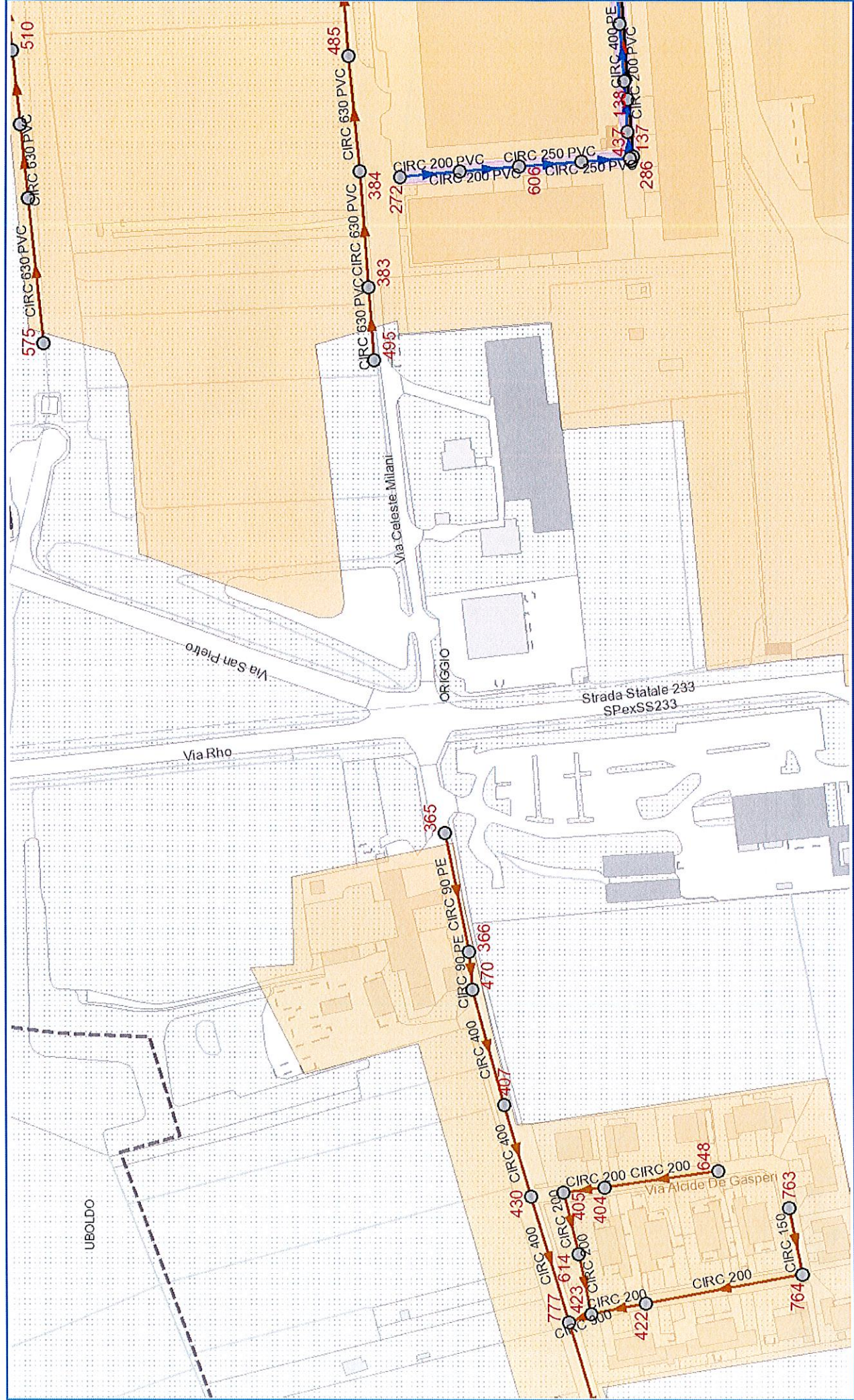
Questo disegno e di nostra proprieta esclusiva ed e posto sotto tutela della legge, ne e proibita la riproduzione anche parziale e la cessione a terzi senza nostra autorizzazione scritta.

Scala 1:2000



Origgio
Rete Fognaria
Stampa Web GIS

Data: 08/06/2022



Area ambiente
e tutela del territorio

Settore qualità dell'aria,
rumore ed energia

Centralino 02 7740 1
www.cittametropolitana.mi.it



Città
metropolitana
di Milano

Fascicolo 10.6\2022\1

, Pagina 1
15/06/2022

Spett.le
Comune di Origgio
Settore tecnico del Comune
Trasmessa via pec:
segreteria@pec.comune.origgio.va.it

Oggetto: Contributo istruttorio

Procedimento: Verifica assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Programma Integrato di Intervento (PII) - Completamento APC 03, comportante variante agli atti costitutivi il vigente PGT del Comune di Origgio (VA).

Rif. S.I.V.A.S. cod.VAS : 111646

La presente a seguito della Vs. comunicazione di indizione della Conferenza di Verifica VAS prot. n.6747/2022, pervenuta allo scrivente Servizio con prot. n. 77072 del 10/05/2022.

L'intervento prevede la costruzione di edifici a destinazione commerciale in Comune di Origgio (VA), frazione Villa Regina. Considerata l'ubicazione dell'area si può ragionevolmente ritenere che l'iniziativa non comporterà significative ripercussioni in termini di traffico e impatti sul territorio metropolitano.

Pertanto, per gli aspetti di competenza, si ritiene che la variante indicata in oggetto possa essere esclusa dalla VAS.

Distinti saluti,

**La Responsabile del Servizio
azioni per la sostenibilità territoriale
(Susanna Colombo)**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. n.445/2000 e del D.Lgs n.82/2005 e rispettive norme collegate

Servizio azioni per la sostenibilità territoriale - v.le Piceno, 60 20129 Milano

pec protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Responsabile del procedimento: Susanna Colombo tel. 02.7740.5875, e-mail: su.colombo@cittametropolitana.milano.it

Referente per la pratica Alessandra Seregini tel. 0277403919 e-mail a.seregini@cittametropolitana.milano.it

